

**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N. 40 DEL 14 DICEMBRE 2016**

Oggetto: ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE ALLA DR.SSA MARIA RUGGIERI. ASSENSO TEMPORANEO.

L'anno duemilasedici, addì 14 del mese di Dicembre alle ore 10,30 nella sede dell'Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano, il Commissario Straordinario, assume i poteri del Consiglio di Amministrazione dell'Ente giusto Decreto Sindacale n. 56 del 25/10/2016 – prot. n. 56522.

E' presente ai sensi dello Statuto aziendale il Direttore dr. Eros Donatelli.

Assiste per svolgere le funzioni di Segretario verbalizzante il dr. Bruno Terenzi, all'uopo delegato

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Letta l'istanza prot. 10290 del 23 Novembre 2016 con la quale la dipendente in qualità di quadro aziendale CCNL UNEBA, dr.ssa Maria RUGGIERI, chiede l'autorizzazione all'esercizio della libera professione;

Dedotto, dalla lettera e dal tenore di detta istanza, che la libera professione per la quale si chiede l'autorizzazione è quella di <psicologa>, senza alcuna indicazione ulteriore;

Accertato che per la fattispecie in questione non sussistono specifiche incompatibilità normative, né di natura legislativa essendo questa azienda ente pubblico economico non soggetto alle disposizioni delle quali al d.lgs. n. 165/2001, né di rango contrattuale, sicché trovano applicazione i canoni dei quali agli articoli 2104 e 2015 del codice civile, nonché i dettami previsti nei paragrafi [D]: (Dovere di fedeltà, di non concorrenza, di rispetto verso i terzi) ed [E]: (Dovere di diligenza) del Capo II del Regolamento del Personale e codice di etica e condotta aziendale, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 38 del 06 Ottobre 2014;

Rammentato, tuttavia, che lo Statuto aziendale stabilisce, con il comma 4 dell'articolo 27: *<La qualità di dipendente dell'Azienda è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi professione, impiego, commercio o industria, nonché con ogni incarico professionale retribuito la cui accettazione non sia stata espressamente autorizzata dal Consiglio di amministrazione>*;

Riferito che sulla questione l'Azienda Speciale, con deliberazione commissariale n. 39 del 14 Dicembre 2016, ha chiesto un parere al proprio consulente legale in ordine alla interpretazione corretta e conseguente conforme applicazione del suddetto canone statutario, ragion per cui l'autorizzazione di odierno impegno, così come le eventuali altre future e per la revisione di quelle concesse il passato, è concessa temporaneamente, ovvero nelle more della definizione della questione sollevata con l'atto suddetto;

Specificato che l'autorizzazione del caso prescinde dall'accertamento del possesso, da parte dell'istante, dei titoli abilitativi eventualmente necessari per il legittimo esercizio

